

STATUTO

STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEGNO TO VIA MIGLIETTI 1

Numero REA: TO - 1177567

Codice fiscale: 10978470010

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 4627 DI RACCOLTA

S T A T U T O della società

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede nel Comune di Collegno, una società cooperativa sociale denominata: "STELLA Società Cooperativa Sociale"

Con delibera assunta in conformità alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società ha durata fino al 31.12.2080 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - scopo ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, dei servizi qui di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura ed altre strutture simili, ad anziani, ammalati, disabili, ed ai degenti favorendo il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel proprio contesto di vita nel rispetto della sua autodeterminazione;
- coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona rivolti a ragazzi, giovani, studenti, il tutto sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e

privati, nonché con organizzazioni di servizi;

- gestione di residenze sanitarie assistenziali per autosufficienti e per non autosufficienti, anziani e disabili;
- servizi di assistenza e cura in genere rivolta all'infanzia, alle ragazze madri, ai soggetti disabili psichici e fisici, agli anziani, anche attraverso la gestione di soggiorni vacanze, centri diurni, centri di accoglienza diurna o residenziale temporanea, locali di incontro, case-famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette;
- gestione di asili nido, nonché di servizi para scolastici ed integrazione alle attività scolastiche, ovvero servizi per la gestione del tempo libero nell'ottica di prevenire il disagio giovanile;
- assistenza alle gestanti, ed alle ragazze madri nonché alle loro famiglie anche attraverso consulenza psicologica ed assistenza sociale e legale;
- servizi di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina;
- servizi di aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico sanitaria anche nelle scuole;
- servizi finalizzati alla consulenza sui progetti inerenti l'attività sociale a favore di enti pubblici, enti privati e paritetici;
- servizi accessori di pulizia dei locali in cui la cooperativa opera la propria attività di assistenza;
- servizio di ristorazione presso il domicilio dell'assistito anziano, disabile e portatore di handicap, in convenzione con servizi di catering.

La cooperativa potrà inoltre promuovere, in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche per favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali, nonché promuovere iniziative per prevenire ogni sorta di disagio minorile e di devianza.

Potrà, poi, istituire corsi di formazione per i propri soci adoperandosi per migliorare e qualificare le prestazioni professionali dei propri lavoratori.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra la cooperativa si avvarrà, ove richiesto, dell'opera di soggetti muniti dei prescritti titoli di abilitazione e professionali.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1 - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese anche consortili che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge,

in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92;
aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e della legge 197/91 e successive modificazioni, nonché di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività.

TITOLO II: SOCI

Art. 3 - numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società. Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Potranno infine aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo e in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche

prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 7 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 13, 17 e 19 del presente statuto.

Art. 4 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà specificare:

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;

l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive attività svolte, delle condizioni o capacità professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni, nonché l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

Superati gli otto soci la cooperativa potrà ammettere come soci sia persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali che soci sovventori persone giuridiche. La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1), dovrà contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio nonché recare in allegato copia dello statuto sociale.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2528 c.c.

Art. 5 - adempimento e obblighi nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il

verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
non aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino attività concorrente, nonché, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 6 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 7 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;

venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6; in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che: non superi il periodo di prova;

svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;

a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;

si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);

si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;

arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;

senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;

nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole

inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Art. 8 - effetti cessazione della qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della deliberazione.

Art. 9 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 10 - rimborso delle quote - responsabilità dei soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate (eventualmente aumentato per rivalutazione o ristorno) oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto sociale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11 - patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50 (cinquanta) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 14 e con quote sociali non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;
da eventuali altre riserve.

Non sono previsti strumenti finanziari, tuttavia, qualora previsti, per essi si applicheranno le limitazioni previste dalla lettera b) dell'art. 2514 c.c.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 12 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 c.c.

Art. 13 - ristorno

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti in materia, mediante erogazione diretta e/o aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dalla delibera assembleare, la quale dovrà tenere conto, in via generale, del numero delle ore di lavoro conferite alla cooperativa nel corso dell'esercizio cui si riferisce il ristorno, del livello, della anzianità, delle mansioni e degli orari svolti dal singolo socio.)

In ogni caso, ai fini del calcolo del ristorno non si terrà conto dei compensi percepiti nei primi 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa a favore della cooperativa e, superato tale periodo, i compensi percepiti dai soci aderenti alla categoria speciale saranno conteggiati al 50%.)

Art. 14 - esercizio sociale - bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla destinazione degli utili come segue:
almeno il 30% al fondo di riserva legale;

una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;

un dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.;

un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata di 2 punti;

ad altre riserve indivisibili.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b) (eventuale: e del riconoscimento minimo di dividendo ai soci sovventori (2%)).

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 15 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364 c.c., può essere convocata entro 180 giorni. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, a garantire il ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione può prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso deve contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 16 - materie di competenza dell'assemblea

L'assemblea è convocata per:

approvare il bilancio ed i regolamenti interni;

nominare gli amministratori;

nominare, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., il Collegio Sindacale o il Revisore;

deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71;

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulle materie previste dall'art. 2487 c.c.;

deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto ovvero sottoposti al suo esame da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti di tutti i soci.

Art. 17 - svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto sulle materie previste dalle lettere a), b), c), d), ed f) del precedente articolo 16.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti, così come fissati nella delibera che ha previsto la possibilità di avere, nella compagine sociale, questi soci; in ogni caso i voti ad essi spettanti non possono superare i limiti di legge.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante

delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo altri tre soci. Non possono avere deleghe gli amministratori, i sindaci ed i soci appartenenti alla categoria speciale.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, nel caso si sia optato per il Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Presidente; in caso di assenza di tali soggetti, sarà presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le modalità, l'attivazione di procedura in cui le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Per la validità della decisione occorre il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Vanno comunque adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui all'art. 2479, quarto comma, c.c. e le altre decisioni previste dalla legge; si deve altresì deliberare con metodo collegiale quando richiesto da uno o più amministratori o da un terzo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 18 - validità delle deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza, salvo più rigorose maggioranze richieste dalla legge.

Quando si tratta di deliberare in merito a: modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti di tutti i soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - composizione e durata in carica

L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'assemblea, alternativamente ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

L'Amministratore Unico deve essere un socio cooperatore o, se si opta per il Consiglio di Amministrazione, un componente può anche non essere socio, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta il Consiglio può nominare Segretario per la redazione dei verbali anche un altro socio o una persona estranea alla

società.

Gli amministratori durano in carica il tempo stabilito dall'assemblea al momento della nomina, sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 20 - convocazione e deliberazioni

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è validamente assunta se ottiene il consenso della maggioranza degli amministratori.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 21 - poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo statuto. Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;

predispore i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;

determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte

strategiche, gli indirizzi dell'azienda nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;

stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 23;

assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni

di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.;
compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che in base a disposizioni di legge e dello statuto siano riservati alle decisioni dei soci; l'organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facoltà di: concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
nominare organismi tecnici.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 c.c., lo stesso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 22 - rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato; l'Amministratore Unico deve consegnare o inviare comunicazione ai soci e, se nominato, al Presidente del Collegio Sindacale.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Art. 23 - poteri di rappresentanza

L'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente hanno la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - composizione, durata, compiti

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato il Sindaco, durerà in carica 3 esercizi ed è rinnovabile.

Per scelta volontaria o qualora ricorrano le condizioni di legge, in sostituzione del Sindaco, verrà nominato il Collegio Sindacale. Questo si compone di un Presidente, due sindaci effettivi, nominati con decisione dei soci e scelti tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili.

I compiti e le funzioni del Sindaco e del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa (eventuale: e controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti), che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere deferita ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, anche su richiesta di una sola parte.

L'Arbitro decide con equità, senza formalità di procedura. La decisione vincola le parti, salvo per i casi previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 5/03.

L'arbitro determina come ripartire le spese dell'Arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/03.

Art. 26 - regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori, le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 27 - scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e ne stabilisce i poteri ai sensi di legge. Per quanto qui non previsto si applica l'art. 2487 c.c.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 28 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Torino, addì 15 luglio 2013

Visto per l'inserzione:

Firmato:

LA IACONA MATTEO

LAURA BOLOGNA

ALBRILE ALESSANDRO

FRANCESCO VAGLIENTI Notaio sigillo

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi decr.22/02/2007
mediante M.U.I.

Il sottoscritto Francesco Vaglienti in qualità di Notaio, dichiara ai sensi

dell'articolo 22, c. 1 o 2, del D.Lgs numero 82/2005 che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.